

Codice A1813B

D.D. 25 maggio 2021, n. 1422

**R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004**  
**Autorizzazione idraulica e concessione breve per il taglio di vegetazione ripariale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale sulla sponda destra idrografica del torrente Chisone a monte del ponte di Via Re Umberto I° in comune di Pomaretto - Richiedente: comune di Pomaretto - Fascicolo n° To.CB52/2021.**



**ATTO DD 1422/A1813B/2021**

**DEL 25/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Autorizzazione idraulica e concessione breve per il taglio di vegetazione ripariale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale sulla sponda destra idrografica del torrente Chisone a monte del ponte di Via Re Umberto I° in comune di Pomaretto - Richiedente: comune di Pomaretto - Fascicolo n° To.CB52/2021

**VISTI:**

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, n. 621 del 12 dicembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019 con cui, tra l'altro, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;
- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019";
- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione di stato di emergenza adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";
- la D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità";
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-622 del 17/01/2020 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre.

Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 615/2019 e art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019;

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/615-622 del 30/03/2020 avente ad oggetto: "Eventi meteorologici verificatisi dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e dal 21 al 25 novembre nel territorio della Regione Piemonte. Disposizioni attuative per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali prevista nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati;

- l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/615-622 del 21/05/2020 avente ad oggetto: "Integrazione degli elenchi dei Comuni colpiti di cui agli allegati 1 e 2 della Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 615/2019 e art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";

- la richiesta di concessione breve Fascicolo n° To.CB52/2021 presentata dal comune di Pomaretto prot. n° 2266 in data 27/04/2021, pervenuta in data 28/04/2021, protocollo in ingresso n° 20140/DA1813B , per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda in destra idrografica del torrente Chisone, a monte del ponte di Via Re Umberto I° che collega il comune di Pomaretto con il comune di Perosa Argentina, su superficie appartenente al demanio idrico fluviale, meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza;

- la relazione di fine istruttoria della istanza di autorizzazione idraulica e di concessione redatta in data 21/05/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, con la quale si propone:

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.52/2021, il comune di Pomaretto con sede in Piazza della libertà,1 – Pomaretto (To), ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale in comune di Pomaretto, a monte del ponte di Via Re Umberto I° che collega il comune di Pomaretto con il comune di Perosa Argentina, ricadente su superficie appartenente al demanio idrico fluviale radicata sulla sponda in destra idrografica del torrente Chisone meglio individuata nella cartografia allegata, e di rilasciare la concessione breve per taglio piante Fascicolo TO.CB.52/2021, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;

d) non sono ammesse opere di scavo o riporto;

e) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per le sole operazioni di taglio ed esbosco purché condotte senza causare pregiudizio alla sponda e senza la creazione di rampe;

f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

g) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica;

Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

i) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) che siano posti a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

3) che il Concessionario svincoli questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

4) che la validità della autorizzazione idraulica sia fissata in mesi 12 (dodici);

5) che l'intervento sia completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

6) che il Concessionario dia comunicazione a questo Settore:

- dell'inizio dei lavori ;
- della ultimazione dei lavori con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza ;

CONSIDERATO che:

- il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento non ricade :

- all'interno delle Fasce del PAI;
- all'interno di Aree Protette, Siti Natura 2000 o boschi da seme;
- è situato a monte del ponte di Via Re Umberto I° che collega il comune di Pomaretto con il comune di Perosa Argentina, in destra idrografica del torrente Chisone, in comune di Pomaretto;

- il soprassuolo risulta caratterizzato da formazioni riparali, principalmente ascrivibili a un saliceto, in alternanza con acero-frassineto, cui si accompagnano esemplari di robinia, ciliegio, robinia, poppo tremolo e nocciolo. La vegetazione ha colonizzato i tratti ove sono presenti difese spondali o arginature artificiali, insinuandosi negli interstizi;

- gli esemplari radicati sulla sponda si presentano da debolmente a molto inclinati, con apparato radicale parzialmente esposto;

- le condizioni fitosanitarie risultano generalmente mediocri, sono presenti esemplari schiantati, troncati, secchi in piedi o deperienti, con evidenti segnali di senescenza ;

- è prevista la ceduzione secondo quanto previsto all'art. 37, comma 2, lettera b) e comma 6, ed all'art. 37 bis, comma 1, finalizzato al mantenimento della vegetazione ad uno stadio giovanile ed all'allontanamento delle piante schiantate, in cattivo stato fitosanitario, deperienti o troncate,

- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico e migliora il libero deflusso delle acque d'ondazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro

maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena;

- il comune di Pomaretto è incluso nell'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21-25 novembre 2019 individuati dalla l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/615-622 del 30/03/2020 ;

- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo inferiore o pari ad un anno;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti sulla sponda è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria;

- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;

- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

RITENUTO pertanto di:

- autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il comune di Pomaretto con sede in Piazza della libertà,1 – Pomaretto (To) ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale radicata sulla sponda in destra idrografica del torrente Chisone a monte del ponte di Via Re Umberto I° che collega il comune di Pomaretto con il comune di Perosa Argentina, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, Fascicolo n° To.CB52/2021;

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, al comune di Pomaretto la concessione breve per taglio piante sulle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale inviadate al punto precedente, Fascicolo TO.CB.52/2021, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004

- D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000

*determina*

1) di assentire al comune di Pomaretto con sede in Piazza della libertà,1 – Pomaretto (To) la concessione breve per taglio piante Fascicolo TO.CB.52/2021, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 e di autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il taglio della vegetazione ripariale radicata sulla sponda in destra idrografica del torrente Chisone a monte del ponte di Via Re Umberto I° che collega il comune di Pomaretto con il comune di Perosa Argentina, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza;
- c) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde e dell'alveo;
- d) è consentito l'accesso in alveo ai soli mezzi meccanici necessari per l'asportazione del materiale legnoso senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite unicamente se condotte senza causare pregiudizio alle sponde;
- f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- g) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo,

conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica;

Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

i) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

l) è vietato asportare materiale litoide demaniale dall'alveo;

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo;

4) la Autorizzazione Fascicolo To.CB.52/2021 è rilasciata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'opera e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione..

5) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

6) la validità della autorizzazione idraulica è fissata in mesi 12 (dodici). Nel caso in cui l'intervento non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione;

7) la concessione breve Fascicolo To.CB.52/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

8) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

9) questo Settore si riserva la facoltà di :

- a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
- b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni